

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4796 del 21/09/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. Società Kastamonu Italia S.P.A. con sede legale in comune di Ravenna. Modifica Sostanziale AIA n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5033 del 21/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 - L.R. 21/04. **Società Kastamonu Italia S.P.A.** con sede legale in comune di Ravenna. Modifica Sostanziale AIA n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l'installazione per la produzione di pannelli a base di legno sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.

## LA DIRIGENTE

- Richiamato il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare il titolo III-Bis della Parte Seconda "L'Autorizzazione Integrata Ambientale" che disciplina le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- Vista la L.R. n. 21/2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Visto il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05";
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i.;
- Vista l'istanza di MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2018-5766 del 08/11/2018 che il Gestore ha presentato in data 29/07/2020 tramite il portale IPPC della Regione Emilia Romagna (assunta a PG 2020/109156), e relativa a:
  1. inserimento di un nuovo codice IPPC per il depuratore esistente, al fine di renderlo un impianto condominiale di trattamento di acque reflue industriali; il nuovo codice IPPC richiesto con la MS è identificato con il:

*Attività 6.11 "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione AIA" ai sensi dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..*
  2. introduzione di un impianto di produzione vapore - modifica a cui il Gestore ha rinunciato nel corso dell'istruttoria della MS;
  3. variazione della viabilità e degli accessi all'impianto;
  4. estensione della vasca di laminazione a servizio delle acque meteoriche "bianche" (progetto compreso all'interno della documentazione di VIA e AIA per la realizzazione dell'impianto di produzione colle, perché funzionale alla realizzazione di tale impianto).

- Rilevato che nel corso dell'istruttoria relativa alla **MODIFICA SOSTANZIALE**, il Gestore ha ritenuto di aggiornare le modifiche richieste, divenendo, in conclusione di istruttoria, le seguenti:
  1. raccolta e trattamento nel depuratore di Kastamonu Italia, delle acque di prima pioggia provenienti dallo stabilimento Kastamonu Chemicals in corso di autorizzazione;
  2. variazione della viabilità e degli accessi all'impianto;
  3. estensione della vasca di laminazione a servizio delle acque meteoriche "bianche" (per lo stoccaggio delle acque provenienti dall'attiguo stabilimento Kastamonu Chemicals in corso di autorizzazione);
  4. potenziamento dell'impianto di depurazione e contestuale dismissione del comparto ad osmosi.
- Assunto che per l'individuazione dei criteri generali per uno svolgimento omogeneo della procedura di AIA degli impianti esistono le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida generali" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;
- Assunto che per la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti sottoposti ad AIA esistono le "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31/01/2005;
- Assunto che per la conduzione dell'analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all'attuazione delle disposizioni della normativa IPPC agli impianti sottoposti ad AIA esistono le "Linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del DLgs 59/05" emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 01/10/2008;
- Assunto che per l'efficienza energetica degli impianti sottoposti ad AIA esiste il Bref "Energy Efficiency", adottato dalla Commissione Europea nel febbraio 2009;
- Richiamata l'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 "Iter istruttorio" dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", parte integrante della presente determinazione;
- Visto l'esito della Conferenza di Servizi del 22/07/2022, che ha concluso favorevolmente per il rilascio della modifica sostanziale di AIA alla **Società Kastamonu Italia S.P.A.** per l'installazione ubicata nel Comune di Codigoro (FE);
- Ritenuto, sulla base degli elementi e delle valutazioni e pareri sopra citati e dell'istruttoria effettuata da questa Amministrazione come definita al Paragrafo A.3 dell'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA", che l'impianto risponde alle condizioni di soddisfacimento dei principi della norma IPPC;
- Valutate le osservazioni scritte allo schema di Autorizzazione Integrata Ambientale, inviato alla **Società**

**Kastamonu Italia S.P.A.** in data 27/07/2022 (PG/2022/124643 e PG/2022/124652), trasmesse dalla Società medesima ad ARPAE SAC di Ferrara in data 11/08/2022, con nota assunta PG/2022/133352;

- **Ritenuto di poter accogliere le osservazioni formulate dal Gestore con le seguenti eccezioni e specifiche:**

1. sono accolte le modifiche relative alle scadenze degli adeguamenti richiesti, al fine di consentire al Gestore di dare piena attuazione alle prescrizioni impartite;
2. relativamente all'essiccatoio (Vyncke e Korting) (E19), si è ritenuto di poter accogliere la richiesta di rimandare la valutazione relativa alla installazione di un sistema SNCR per gestire i livelli di concentrazione di ossidi di azoto alla procedura di riesame sulle BAT inceneritori di prossima attivazione;
3. con riferimento alla prescrizione di cui al punto D2.4 lettera t., si conferma la stesura della prescrizione dello schema di AIA, in quanto relativa alle emissioni diffuse che non devono originarsi presso il sito, se non nell'area retrostante di stoccaggio e prima lavorazione del legno. Pertanto è confermata la richiesta di pulizia costante delle aree esterne, che devono mantenersi pulite al fine di scongiurare la produzione di emissioni diffuse, come dichiarato dal Gestore;
4. con riferimento all'utilizzo dei cosiddetti "sacconi" per lo stoccaggio delle acque meteoriche prima del trattamento e alla richiesta di eliminazione formulata dal Gestore, considerata l'opportunità di attendere la conclusione del procedimento di Modifica Sostanziale relativa agli scarichi, attualmente in corso di istruttoria presso questo SAC di Arpae, visto l'incremento di volumetria di acque meteoriche da raccogliere e la necessità, indicata dal Gestore, di utilizzare anche questo stoccaggio, si ritiene di mantenere per il momento tale volume aggiuntivo;
5. con particolare riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si ritiene fondamentale impartire prescrizioni gestionali - e non raccomandazioni - sulla gestione degli stoccaggi dei rifiuti. Le prescrizioni presenti non sono di ostacolo alla produzione di nuovi rifiuti, per i quali il produttore può prevedere un'area apposita in planimetria. Così come produzione e stoccaggio dei rifiuti con "codici a specchio" devono necessariamente avvenire nei modi e nei tempi previsti dalla norma, e le prescrizioni presenti non sono più restrittive della stessa. Si ritiene quindi di confermare le prescrizioni nel capitolo D;
6. con particolare riferimento agli scarichi idrici D3.1.2 "Misura intermedia rendimento di depurazione", si specifica che le analisi richieste possono essere eseguite con Kit o sonda, senza necessità di laboratorio esterno. Inoltre sono richieste per conoscere il funzionamento del depuratore. Le analisi ogni 3 ore erano state richieste solo nel periodo dell'evento meteorico e durante lo svuotamento delle vasche nelle successive 72 ore, quindi per un periodo di tempo limitato, dal momento che non vi è la continuità di funzionamento dichiarata dal Gestore. Ritenuto comunque di poter estendere la periodicità di analisi ogni 12 ore (per avere quindi almeno 6 analisi dell'evento meteorico), si modifica la relativa tabella del paragrafo D3.1.2.

- **Valutato quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni descritte nel presente atto;**

- Tenuto conto che la Società è inoltre in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001;

- Dato atto che l'Allegato Tecnico "Condizioni dell'AIA" costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
  - o la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
  - o Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
  - o in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
  - o con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
  - o con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
  - o con la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
  - o con la D.D.G. n. 102/2019 del 07/10/2019 è stato conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 14/10/2019;
  - o con D.D.G. n. 96/2019 del 23/09/2019 sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
  - o con nota del 29/04/2022 assunta al PG/2022/71189, la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara ha delegato le funzioni afferenti all'incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Gabriella Dugoni in qualità di Dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/05/2022;

- o la responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che in data 27/05/2020, la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 2.000,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05”, e dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008, n. 155 del 16/02/2009 e n. 812 del 08/06/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell’art. 9 dello stesso D.M.

**DISPONE**

1. di **rilasciare** ai sensi dell’art 10 della LR 21/04, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Società Kastamonu Italia S.P.A.** C.F. e P.I. 02573820392, con sede legale in comune di Ravenna. Modifica Sostanziale AIA n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per l’installazione per la produzione di pannelli a base di legno (Punto 6.1 lettera c) e Punto 5.2 lettera a) dell’Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sito in Comune di Codigoro (FE), S.S. Romea 27.
2. la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a. Il gestore dovrà rispettare tutte le indicazioni contenute nell’allegato tecnico “Le Condizioni dell’AIA”, parte integrante della presente determinazione;
  - b. il presente provvedimento aggiorna e sostituisce la seguente autorizzazione di titolarità della Società e sue successive modifiche, a partire dalla data di ricevimento del presente atto:

data	n. atto	Tipo documento	Ragione	Breve descrizione del contenuto
08/11/2018	DAMB/2018/5766	Rilascio AIA	Kastamonu Italia Srl	AIA
01/04/2019	DAMB/2019/1598	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia Srl	Modifica non Sostanziale portata e funzionamento E10 E11
01/10/2019	DAMB/2019/4483	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia Srl	Modifica non Sostanziale trattamento acque meteoriche
02/12/2019	DAMB/2019/5526	Proroga	Kastamonu Italia Srl	Proroga installazione SME
09/12/2019	DAMB/2019/5694	Rettifica	Kastamonu Italia Srl	Rettifica MnS 4483/2019
16/01/2020	DAMB/2020/211	Voltura	Kastamonu Italia S.P.A.	Voltura da Kastamonu Italia Srl a Kastamonu Italia SPA

18/12/2020	DAMB/2020/6179	Modifica non sostanziale	Kastamonu Italia S.P.A.	MnS per ristrutturazione vecchio magazzino, nuovo sistema trasporto legno e sistema scarico automatico polverino
20/04/2022	DAMB/2022/1996	Proroga	Kastamonu Italia S.P.A.	Proroga termini per liberare i piazzali dal windsifter

- c. Fatto salvo quanto specificato al punto D2.3 delle Condizioni dell'AIA, in caso di modifica degli impianti il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- d. Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e tutte le disposizioni non regolamentate nel presente atto, pena applicazione della relativa normativa sanzionatoria di settore.
- e. Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29 octies del D.Lgs. 152/06.
- f. In particolare, è soggetto a riesame, disposto sull'installazione nel suo complesso, quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve inviare alla Autorità Competente, entro il **26/09/2034**, una domanda di riesame corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: fino alla pronuncia in merito al riesame dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della presente AIA.
- g. Le attività di controllo programmato relative alla presente Autorizzazione sono svolte da ARPAE (art. 12 comma 2, L.R. 21/04): le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore come previsto dal D.M. 24/04/08 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/08, n. 155 del 16/02/09 e n. 812 del 08/06/09.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del comune di Codigoro, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara, al Servizio Ambiente del Comune di Codigoro, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Comando Vigili del Fuoco di Ferrara.

L'autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

*F.to digitalmente*

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni

*Dott. Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**